

1

~~Incasso premi a)~~

ECCELLENZA

La Commissione nominata da V.E. con lettera del 19 Febbraio per lo studio delle norme secondo le quali dovrà svolgersi la collaborazione che gli Uffici postali debbono prestare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sia per l'acquisizione degli affari, sia per la riscossione dei premi ed i pagamenti agli assicurati, ha testè ultimato i suoi lavori.

Non scevro di difficoltà è stato il compito della Commissione medesima la quale ha dovuto mettere in armonia gli interessi peculiari dell'Istituto con quelli non meno importanti dell'Amministrazione postale e adattare nei limiti della legge, le esigenze dell'uno con gli ordinamenti dell'altra.

La Commissione ha già riferito ampiamente a V. E. a mezzo dell'Ill.mo Sig. Direttore Generale dell'Istituto nell'occasione in cui propose che fossero intanto adottati i provvedimenti previsti dall'articolo 11 della Legge 4 Aprile 1912 N. 305, circa le categorie degli Uffici i cui titolari secondo essa, potrebbero essere autorizzati a procurare affari all'Istituto e circa la designazione delle Ricevitorie postali tenute ad eseguire, in esenzione di spesa, il servizio di riscossione dei premi ed il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione.

A S.E. il MINISTRO
per l'Agricoltura
Industria e Commercio



In tale circostanza la Commissione espresse il subordinato parere:

- 1° - che l'incarico di procurare affari all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni venga affidato ai titolari delle Ricevitorie postali di ogni classe, esclusi quelli delle succursali e quelli delle Ricevitorie situate nei Capoluoghi di Circondario;
- 2° - che il servizio, in esenzione di spesa, della riscossione dei premi e del pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione venga eseguito dalle Ricevitorie Postali pure di ogni classe situate in località non Sedi di Mandamento o di Agenzia Locale dell'Istituto anzidetto.

Dopo che già era stata rimessa all'Ill.mo Signor Direttore Generale dell'Istituto la lettera di cui sopra e precisamente durante la discussione dello schema di norme pel servizio di produzione, a proposito della facoltà che indubbiamente i Ricevitori postali hanno di accettare o rifiutare l'incarico di acquisire affari all'Istituto, si è rilevato che là dove il Ricevitore postale, per qualsiasi motivo non accetti l'incarico, ed anche dove, pur esistendo una Ricevitoria telegrafica non siavi una vera e propria Ricevitoria postale, ma soltanto una Collettorìa, potrebbe essere opportuno dare l'incarico stesso al Ricevitore telegrafico

Ma la Commissione fu quasi unanime nel ritenere che la lettera dell'Articolo II della Legge e dell'Articolo 8 del Regolamento non consentano di comprendere i Ricevitori Telegrafici fra coloro che debbono, ai sensi degli articoli stessi, essere designati per l'incarico di procurare affari all'Istituto.

Siccome però vi fu chi sostenne che lo spirito della Legge fosse di abilitare al servizio di produzione indistintamente tutti i Ricevitori, la Commissione, ha determinato di astenersi dal fare proposte al riguardo, rimettendosi per qualsiasi decisione, alla saggezza della E.V. e di S.E. il Ministro delle Poste e dei Telegrafi.

La Commissione si è anche intrattenuta sulla facoltà accordata all'Istituto dall'Articolo 20 del Regolamento, di valersi dell'opera degli Uffici Postali delle Colonie e di quelli italiani all'Estero per le riscossioni dei premi ed il pagamento delle somme assicurate; e perciò che si riferisce agli Uffici italiani all'Estero, i quali sono tuttora alla dipendenza del Ministero delle Poste, si trovò d'accordo nel proporre che siano estese le norme interne a quegli Uffici, in quanto siano retti da Ricevitori.

Invece per gli Uffici delle Colonie tenuto conto che parte di essi dipende direttamente dal Ministero delle Colonie, creato dopo la promulgazione della Legge istitutiva del Monopolio delle Assicurazioni sulla vita, e parte dipende tuttora dal Ministero degli Esteri;

che i prefati Dicasteri non sono rappresentati nella Commissione; che gli Uffici postali dell'Eritrea e della Somalia hanno un'organizzazione diversa da quella degli Uffici metropolitani; che lo stesso Consiglio di Amministrazione dell'Istituto non ha ancora preso definitive determinazioni in ordine alla organizzazione del servizio delle assicurazioni nelle Colonie; la Commissione si è astenuta dal fare proposte al riguardo, nella considerazione anche che le pratiche per l'estensione alle Colonie italiane del servizio di riscossione dei premi e dei pagamenti delle somme assicurate, nonché l'eventuale autorizzazione degli Uffici postali coloniali a procurare affari all'Istituto, potranno facilmente concretarsi in seguito per lettera fra le Amministrazioni interessate.

La Commissione si è quindi accinta ad elaborare uno schema di norme per i servizi di riscossione dei premi, del pagamento delle somme assicurate e della produzione degli affari, da parte dei Ricevitori Postali.

Si è in questa circostanza presentato il quesito se le norme stesse dovessero assumere il carattere di una convenzione fra le due Amministrazioni, la Posta e l'Istituto, o meglio la forma di disposizioni regolamentari e prevalse il secondo concetto perchè la lettera di nomina della Commissione non accenna alla stipulazione di accordi ma parla "dello studio delle norme se-

condo le quali dovrà svolgersi la collaborazione che gli Uffici Postali debbono prestare all'Istituto".

Le norme in parola poichè si riferiscono a tre distinti servizi furono divise in altrettanti Capitoli.

Il Titolo I° Capo V° del Regolamento 5 Agosto 1912 detta alcune disposizioni per la riscossione dei premi, in ordine alla spedizione dei pieghi contenenti le quietanze: alla eventuale mancanza di qualche titolo: alla conversione delle somme riscosse in vaglia ed alla restituzione dei titoli non pagati dagli assicurati, che la Commissione non ha creduto di ripetere nello schema di norme da essa compilato.

Dal contesto del prefato Capo V° del Regolamento pare che si sia inteso, salvo poche deroghe espressamente accennate, di disciplinare il servizio delle riscossioni dei premi per conto dell'Istituto, sulle basi del vigente servizio postale delle riscossioni per conto di terzi, ma la Commissione non ha potuto attenersi strettamente a questo principio in ispecie per i seguenti motivi:

- a) - perchè per effetto dell'articolo 202 del Regolamento Generale sul servizio Postale, approvato con R. Decreto 10 Febbraio 1901, N° 120, i Titoli da riscuotere debbono essere presentati al debitore il giorno stesso del ricevimento od al piu' tardi entro quarantotto ore.
- b) - perchè per l'Articolo 204 dello stesso Regolamento Postale, i titoli non pagati debbono senz'altro essere restituiti ai mittenti.

La stretta applicazione di queste due disposizioni regolamentari avrebbe fatto sì, che le quietanze dell'Istituto non pagate immediatamente od al più tardi entro sette giorni, poichè l'Amministrazione usa accordare in base alla convenzione internazionale tale dilazione di tempo ai debitori, sarebbero state respinte all'Agente Generale dell'Istituto e gli assicurati non avrebbero potuto godere dei trenta giorni di mora accordati dalle condizioni di polizza per il pagamento del premio.

Ne i Rappresentanti dell'Amministrazione Postale credettero che la Commissione potesse proporre un maggior periodo di giacenza per le ricevute dell'Istituto oltre i sette giorni, non solo perchè tale facoltà richiederebbe la modificazione di un regolamento generale in vigore, ma essenzialmente perchè verrebbe a mancare all'Amministrazione Postale il modo di controllare l'operato dei propri Agenti i quali nei trenta giorni di mora, potrebbero accumulare somme considerevoli rappresentanti premi riscossi, senza che gli organi preposti al controllo delle Ricevitorie siano in grado di seguire e di invigilare questo cospicuo movimento di fondi che può continuamente rinnovarsi, essendo svariatissime le date di scadenza dei premi.

E poichè premeva ai Rappresentanti dell'Istituto che le quietanze fossero tenute a disposizione degli assicurati per un periodo non mai inferiore ai 25 giorni, di comune accordo venne stabilito di pro-

porre che, a parziale deroga del disposto del secondo Comma dell'Articolo 24 del Regolamento 5 Agosto 1912, le quietanze dei premi esigibili senza spesa a mezzo delle Ricevitorie Postali, non comprovino l'effettuato pagamento se non sono corredate da apposite ricevute di vaglia di equivalente somma, da rilasciarsi dalle Ricevitorie all'atto della riscossione del premio.

In questo modo l'Amministrazione Postale, pur trattenendo le quietanze per i detti 25 giorni a disposizione degli aventi diritto, è garantita che all'atto di ogni pagamento di premio la Ricevitoria emetterà un vaglia di corrispondente somma e le sarà facile così esercitare quel controllo che le sarebbe mancato se l'assicurato all'atto del pagamento si fosse limitato a ritirare la quietanza dell'Istituto e non avesse avuto ingerenza nell'emissione dell'equivalente vaglia.

È questo controllo, che si risolve in sostanza anche in una maggiore garanzia per l'Istituto, sarà tanto più facile all'Amministrazione delle Poste di esercitare perchè nelle norme formulate dalla Commissione sarebbe stabilito:

- a) - che l'Agente Generale dell'Istituto spedisca alla Direzione Provinciale del luogo contemporaneamente all'invio alla Ricevitoria del piego contenente le quietanze da riscuotere, un elenco di quelle d'importo superiore alle Lire 300.
- b) - che per la esazione dei vaglia rappresentanti premi

riscossi, le Agenzie Generali dell'Istituto debbano valersi esclusivamente dell'Ufficio principale dei vaglia del capoluogo di provincia, ciò che darà modo alla Ragioneria della Direzione delle Poste di avere sempre a disposizione di mano in mano che sono pagati, i titoli emessi dalle Ricevitorie in rimborso di quietanze riscosse.

La conversione immediata in vaglia di servizio delle somme rappresentanti i premi, non impedirà all'Istituto di godere della facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 205 del Regolamento postale, il quale, come eccezione, nel servizio delle riscossioni degli effetti, permette che l'importo di un solo vaglia possa raggiungere le lire 2.000, mentre che per effetto dell'art. 162 dello stesso Regolamento i vaglia non possono superare rispettivamente le lire 1.000 e le lire 500 a seconda che trattasi di Ricevitorie di 1^a e 2^a classe o di Ricevitorie di 3^a classe.

Così gli Agenti Generali dell'Istituto potranno valersi dell'opera delle Ricevitorie di 1^a e di 2^a classe per la riscossione di quietanze d'importo fino a L. 2.000 e di quelle di 3^a classe per le esazioni infra le lire 500.

I Rappresentanti dell'Istituto avrebbero desiderato che si potesse evitare ogni limite al riguardo, ma i Rappresentanti del Ministero delle Poste hanno dovuto far rilevare le impossibilità di contravvenire a disposizioni vigenti dirette ad

impedire un soverchio rischio per l'Erario, poichè molti Ricevitori di 1^a e 2^a classe hanno una cauzione di sole Lire 2.000, mentre che le malleverie dei Ricevitori di 3^a classe sono stabilite in L. 500.

Dopo ciò non rimaneva che di ricercare quali responsabilità debba incontrare l'Amministrazione Postale nell'esecuzione di questo servizio.

Non tutti i membri della Commissione ritenevano da prima che fosse conveniente addentrarsi in questioni di responsabilità, le quali, secondo taluno di essi trovano solo la loro sede opportuna nel diritto comune, ma i Rappresentanti dell'Amministrazione Postale hanno fatto osservare che finora la Posta non aveva mai eseguito il servizio delle riscossioni in esenzione di tassa e che per lo più, mentre l'Art. 69 della Legge, senza eccezione alcuna, accorda nel caso di smarrimento di pieghi contenenti effetti da riscuotere, L. 25 di indennità (la quale viene anche corrisposta nei casi di manomissione dei pieghi o di smarrimento di titoli isolati) l'Art. 149 del Regolamento Postale prevenendo il caso di smarrimento o di manomissione di corrispondenze raccomandate od assicurate in esenzione di tassa, statuisce che l'Amministrazione non accordi in simili casi veruna indennità.

E poichè dal contenuto di quest'ultimo articolo appare evidente che la Posta non corrisponda indennità quando non percepisce tassa e che tale principio debba per analogia applicarsi al caso di riscossioni in esen-

zione di spesa, la Commissione ha concluso con l'avviso che l'Amministrazione postale non debba corrispondere l'indennità di lire 25 nei casi di smarrimento o sottrazione di quietanze dell'Istituto.

Raggiunto così l'accordo sui punti più controversi, la Commissione approvò l'unito schema di norme per il servizio delle riscossioni dei premi, nel quale sono inoltre contemplate molte disposizioni minori per il caso di pagamento anticipato di premi, di smarrimento di quietanze da parte degli assicurati, di irregolarità commesse dai Ricevitori postali ecc.

Secondo l'Articolo 25 del Regolamento 5 Agosto 1912, le norme per la esecuzione da parte degli Uffici postali dei pagamenti delle somme assicurate o per qualsiasi titolo dovuto dall'Istituto Nazionale agli assicurati, debbono essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo.

La Commissione però non ha creduto di potersi disinteressare di questo servizio, almeno per la parte che riguarda più specialmente gli Uffici postali, e perchè con la lettera di nomina V.E. le ha demandato anche questo incarico e perchè ritenne utile di studiare quali rapporti debbano intercedere fra le due Amministrazioni interessate.

Poche difficoltà sorsero in seno alla Commissione per la formulazione di queste norme. L'unico argomento che diede luogo ad un dibattito, fu il limite dell'im-

porto di ogni singolo pagamento, che i Rappresentanti dell'Amministrazione Postale dichiararono dover essere contenuto in L. 2.000 e in L. 500 a seconda che debba essere eseguito da Ricevitorie di 1^a e 2^a classe o da Ricevitorie di 3^a classe.

I predetti funzionari ricordarono al riguardo le ragioni già esposte per limitare l'importo delle riscossioni dei premi ed aggiunsero che gli stessi pagamenti operati dalla Posta per conto del Ministero del Tesoro sono subordinati a tale limitazione.

Esso fecero però rilevare che nulla impedisce all'Istituto di frazionare i pagamenti, cioè che in pratica permetterà, in un tempo più o meno lungo, di eseguire pagamenti di qualsiasi somma.

Questi argomenti persuasero la Commissione la quale tenuto anche conto che per i pagamenti di una certa entità l'Agente Generale avrà interesse di eseguirli direttamente approvò la limitazione di cui sopra e tutto il Capitolo II° dello schema di norme, il quale contiene fra l'altro le disposizioni concernenti l'invio delle quietanze alle Ricevitorie Postali, le formalità da seguirsi nei diversi casi di pagamenti ed il modo con cui gli Agenti Generali dell'Istituto debbano provvedere al rimborso dei titoli pagati alla posta.

Siccome i due servizi disciplinati (Riscossioni e Pagamenti) possono implicare una responsabilità negli Agenti Generali dell'Istituto di fronte all'Amministrazione Postale, così la Commissione ha creduto con-

veniente di dettare un articolo che sancisca il principio della responsabilità dell'Istituto nel caso di danno derivato all'Amministrazione Postale dal fatto di un Agente Generale, salvo, ben inteso, rivalsa come di diritto.

Di pochi articoli è costituito il Capitolo III° riguardante la produzione.

Le Ricevitorie postali abilitate ad acquisire affari per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sono state divise in due categorie, qualunque sia la classe a cui esse appartengono, quelle cioè situate in località dove non esiste un Agente Locale dell'Istituto e quelle dove esiste tale rappresentante.

Compito delle prime è di procurare gli affari, di redigere le proposte di assicurazione, di provvedere alla visita medica fiduciaria dell'assicurando, di compilare il rapporto confidenziale e di perfezionare la polizza, mentre che la funzione dell'altra categoria di Ricevitorie è molto più modesta, limitandosi alle trattative preliminari ed alla redazione della proposta, essendo tutte le altre incombenze demandate in via normale all'Agente locale dell'Istituto.

Con apposita tabella allegata a questo capitolo vengono stabilite le provvigioni accordate ai Ricevitori postali, ai quali è stata garantita la provvigione stessa per tutti gli affari da essi procurati, anche quando occorra l'intervento e la cooperazione degli

Agenti dell'Istituto.

Con uno speciale articolo si disciplina infine il modo di esazione della provvigione da parte dei Ricevitori.

Anche questo capitolo si chiude con un articolo riguardante la responsabilità. In esso si stabilisce che l'Amministrazione postale non ha alcuna ingerenza nel servizio di produzione degli affari per conto dell'Istituto e non risponde al riguardo dell'operato dei suoi Agenti.

La Commissione col sottoporre a V.E. lo schema di norme concordate per i tre servizi sopraccennati, ritiene di avere assolto il proprio mandato e nel rassegnare l'onorifico incarico esprime il voto che l'opera sua possa contribuire a creare fra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e l'Amministrazione Postale e Telegrafica quegli intimi rapporti che la Legge 4 Aprile 1912 si è certamente ripromessa chiedendo agli Uffici Postali del Regno la loro valida cooperazione nell'esecuzione di tanti delicati servizi per conto di questo nuovo e potente Istituto Statale.

Il Presidente della Commissione

F. Rosmini

Roma, il 15 Aprile 1913

Imago premi

b)

2



SCHEMA DI NORME CONCORDATE DALLA COMMISSIONE PEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI PREMI; DEL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE AGLI ASSICURATI E DI PRODUZIONE DEGLI AFFARI DI ASSICURAZIONE DA PARTE DELLE RICEVITORIE POSTALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO II DELLA LEGGE 4 APRILE 1912 N° 305 E DEL REGOLAMENTO 5 AGOSTO 1912 N° 939.

TITOLO I°

RISCOSSIONE DEI PREMI

Art. I°

SPEDIZIONE DELLE QUIETANZE E RELATIVE FORMALITÀ

Le quietanze di premi da riscuotersi in esenzione ad ogni spesa sono spedite dalle Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni alle Ricevitorie postali della rispettiva provincia all'uopo debitamente autorizzate, in piego chiuso raccomandato, esente da tassa, accompagnate da una distinta in duplice esemplare, firmata dall'Agente Generale. (I)

Le distinte portano un numero progressivo annuale per ogni singola Ricevitoria.

In uno stesso piego possono comprendersi più distinte, ma ogni distinta deve contenere soltanto le quietanze di una stessa scadenza.

Le riscossioni del genere non possono essere sottoposte a speciali formalità, oltre quella della consegna della quietanza all'assicurato, all'atto della riscossione del premio.

(I) - Le quietanze dei premi esigibili dalle Ricevitorie postali italiane all'Estero, sono trasmesse dall'Agente Generale dell'Istituto che risiede nella località dove ha sede la Direzione provinciale delle poste dalla quale la Ricevitoria dipende.

Art. 2°

LIMITE DELL'IMPORTO DI CIASCUNA QUIETANZA

L'importo di ogni singola quietanza non deve superare le Lire 2.000 se l'esazione avviene per opera di una Ricevitoria di prima o di seconda classe, e le L. 500 se è fatta da una Ricevitoria di terza classe.

Art. 3°

VALORE DELLE QUIETANZE DI PREMI

Sulle quietanze dei premi esigibili senza spesa, deve essere indicato in modo visibile, che esse non comprovano l'effettuato pagamento se non sono corredate da apposita ricevuta di vaglia di equivalente somma, da rilasciarsi dagli Uffici Postali all'atto della riscossione del premio.

Art. 4°

CARATTERE PROBATORIO DELLA QUIETANZA DEL PREMIO E DELLA
RICEVUTA DEL VAGLIA

L'Amministrazione Postale e telegrafica non risponde delle somme riscosse per premi ove l'assicurato, o chi per esso, non possa produrre insieme alla quietanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la corrispondente ricevuta del vaglia, o che questo non risulti

emesso dall'Ufficio Postale.

La ricevuta del vaglia fa invece fede, fino a prova contraria, del pagamento del premio.

Art. 5°

AVVISO ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DELL'INVIO PER LA RISCOSSIONE DI QUIETANZE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE L. 300.

L'Agente Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni spedisce alla Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi del luogo, contemporaneamente all'invio del piego raccomandato contenente le quietanze, un elenco di quelle il cui importo sia superiore alle L. 300.

Art. 6°

QUIETANZE IN ARRIVO

L'arrivo, l'apertura e la verifica dei pieghi raccomandati contenenti le quietanze di premi e la custodia di detti titoli, è sottoposta da parte degli Uffici Postali alle formalità vigenti per il servizio delle riscossioni per conto di terzi.

Art. 7°

TERMINE UTILE PER IL PAGAMENTO DEI PREMI

Le Ricevitorie tengono a disposizione dei debitori le quietanze dei premi, per tutto il tempo indicato sulle distinte, il quale termine non può essere superiore ai 30 giorni a partire dalla scadenza del premio.

Art. 8°

PAGAMENTO DI PREMI ESEGUITO DOPO IL PERIODO DI GIACENZA
DELLE QUIETANZE NELLE RICEVITORIE POSTALI

Trascorso il periodo di giacenza della quietanza presso la Ricevitoria Postale, cessa per l'assicurato il diritto all'abbuono di cui all'Art. 21 del Regolamento ed ove lo stesso voglia effettuare il pagamento del premio a mezzo della Posta deve pagare la tassa ordinaria del vaglia.

Art. 9°

PAGAMENTO ANTICIPATO DI PREMI

Prima della rispettiva scadenza è permesso agli assicurati di pagare il premio, valendosi dell'opera della Ricevitoria Postale incaricata della riscossione.

In questo caso l'Ufficio emette un corrispondente

vaglia di servizio che trasmette all'Agenzia Generale con foglio spiegativo e consegna all'assicurato la relativa ricevuta. All'arrivo della quietanza, la Ricevitoria ne cura la consegna all'interessato, dopo aver fatto le annotazioni di cui all'Art. II tanto sulla quietanza come sulla ricevuta del vaglia.

Art. 10°

VERIFICA DEL REGISTRO DELLE RISCOSSIONI PER OPERA DEGLI AGENTI GENERALI E DEGLI ISPETTORI DELLO ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

Il registro speciale delle riscossioni per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è messo a disposizione, presso le Ricevitorie Postali, degli Agenti Generali e Ispettori dell'Istituto stesso che provino con una credenziale tale loro qualità.

Art. II°

RILASCIO DEI VAGLIA CORRISPONDENTI ALLE SOMME RISCOSE

All'atto di ogni riscossione le Ricevitorie rilasciano un vaglia di servizio di uguale importo, del quale si da debito nei modè seguenti.

Mittente del vaglia stesso è l'assicurato e destinatario l'Agente Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

La ricevuta del vaglia è consegnata unitamente alla quietanza dell'Istituto a colui che ha operato il versamento.

A tergo di quest'ultima vengono riportati gli estremi del vaglia ed a tergo del vaglia gli estremi della quietanza del premio.

Art. 12°

DIVIETO DI ACCETTARE PAGAMENTI PARZIALI

Nella riscossione dei premi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non sono ammessi pagamenti parziali.

Art. 13°

INVIO CINQUINALE DEI VAGLIA ALLE AGENZIE GENERALI

I vaglia di servizio emessi in corrispettivo di premi riscossi, sono inviati cinquinalmente alla Agenzia Generale delle Assicurazioni e cioè la sera del 5 - 10 - 15 - 20 - 25 e l'ultimo giorno del mese, insieme ad apposito modulo di accompagnamento.

Dell'emissione di detti vaglia gli Uffici prendono nota nel registro di riscossioni per conto dell'Istituto e sulle distinte di accompagnamento.

Art. 14°

RINVIO DELLE QUIETANZE NON RISCOSSE

Trascorso il termine utile stabilito dalla distinta, le Ricevitorie ritornano in piego raccomandato all'Agenzia Generale le quietanze non riscosse, bollate a tergo col timbro a calendario e coll'indicazione del motivo della mancata esazione.

Le quietanze vengono accompagnate da una delle distinte di cui all'articolo 1° delle presenti norme, riempita in ogni sua parte.

L'altra copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa dagli Uffici alla propria Direzione Provinciale per gli opportuni controlli.

Art. 15°

DENUNZIA ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE DELLE IRREGOLARITA' RELEVATE NEL SERVIZIO DELLE RISCOSSIONI.

Ogni ritardo da parte degli Uffici Postali nel trasmettere i vaglia rappresentanti le somme esatte o nel restituire le distinte colle quietanze non riscosse e così pure qualsiasi altra irregolarità riscontrata nell'esecuzione di questo servizio, deve senz'altro essere segnalata con lettera delle Agenzie Generali e dagli Ispettori dell'Istituto, alla Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi dalla quale la Ricevitoria

dipende, astenendosi dal fare direttamente contestazioni ai responsabili.

Art. 16°

UFFICI ABILITATI AL PAGAMENTO DEI VAGLIA DI SERVIZIO IN
FAVORE DELLE AGENZIE GENERALI

Per l'esazione dei vaglia di servizio rappresentanti premi riscossi, le Agenzie Generali debbono valersi esclusivamente dell'Ufficio principale dei vaglia del Capoluogo della Provincia.

Art. 17°

NORME PER LA RISCOSSIONE DI QUIETANZE RIPRESENTATE DOPO
TRASCORSO IL PERIODO DI MORA

Le quietanze dei premi eventualmente rinviate alle Ricevitorie Postali delle Agenzie Generali dopo trascorso il periodo di mora, per un nuovo tentativo di riscossione, sono soggette alle norme comuni sul servizio delle riscossioni, salvo quanto è disposto per la franchigia del piego contenente le quietanze medesime.

Art. 18°

TASSE PER L'INVIO DELLA RATA DI PERFEZIONAMENTO

L'invio per posta alle Agenzie Generali della rata di perfezionamento da parte di Ricevitorie postali e degli Agenti in genere autorizzati a procurare affari all'Istituto, è sottoposto alla riscossione della tassa ordinaria dei vaglia.

Art. 19°

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE

L'Amministrazione postale non corrisponde l'indennità di cui al secondo comma dell'Art. 69 del Testo Unico delle Leggi Postali approvato con R. Decreto 24 Dicembre 1899 N° 501 per lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di quietanze di premi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nè per errori o ritardi nella spedizione o rinvio delle quietanze stesse e dei vaglia rappresentanti le somme riscosse.

Sarà però cura dell'Amministrazione di provvedere senza spesa alla duplicazione dei vaglia smarriti, ed ove sia possibile, alla riscossione dei premi dagli assicurati, anche senza la contemporanea presentazione della quietanza andata dispersa distrutta o sottratta.

Per tutti gli altri casi non contemplati nel pre-

sente articolo, sono applicabili le disposizioni che
vigono in materia di responsabilità nel servizio posta-
le.

Art. 20°

PROVVISTA DEI STAMPATI AGLI UFFICI POSTALI

Tutti gli stampati ed i moduli in genere che oc-
corrono agli stabilimenti postali per l'esecuzione del
presente servizio sono provveduti dall'Istituto Nazio-
nale delle Assicurazioni.

TITOLO II°

PAGAMENTI PER CONTO DELLO ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSI-
CURAZIONI

Art. 21°

SPECIE DI PAGAMENTI

Le Ricevitorie Postali appositamente designate, possono essere incaricate dei seguenti pagamenti per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

- a) - di somme rappresentanti un capitale assicurato:
- b) - di rendite vitalizie:
- c) - di prestiti su polizze di assicurazione:
- d) - di somme rappresentanti il riscatto di polizze di assicurazione.

Art. 22°

LIMITE DELL'IMPORTO DI OGNI SINGOLO PAGAMENTO

L'importo di ogni singolo pagamento non può superare le L. 2.000 e le L. 500, a seconda che l'operazione debba essere eseguita rispettivamente da Ricevitorie di prima e seconda classe oppure da una Ricevitoria di terza classe.

Art. 23°

QUIETANZE DI PAGAMENTO E RELATIVI ELENCHI DESCRITTIVI

Le quietanze di pagamento sono predisposte in ogni loro parte ed autenticate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e rimesse a mezzo dell'Agente Generale dell'Istituto in piego raccomandato, accompagnato da apposito elenco descrittivo, firmato dall'Agente stesso, alla Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi del luogo. (I)

Quando il pagamento deve essere fatto a più persone o ad una persona assistita da un'altra (dal marito, padre, curatore, tutore ecc.) o ad un rappresentante, l'Agente Generale dell'Istituto deve indicare in modo preciso sulla quietanza e sull'elenco, oltre il nome, cognome e la paternità di ognuna di esse persone, con quale formula chi assiste al pagamento, od il rappresentante debba firmare.

La Direzione Provinciale trasmette a sua volta le quietanze alla dipendente Ricevitoria con foglio d'accompagnamento sul quale riproduce le istruzioni ricevute dall'Agente dell'Istituto.

(I) -Per i pagamenti da eseguirsi dalle Ricevitorie postali italiane all'Estero vedi nota in calce all'Articolo I°.

Art. 24°

AVVISI DI PAGAMENTO

E' in facoltà dell'Agente Generale dell'Istituto di allegare alle quietanze un avviso di effettuato pagamento debitamente predisposto, che il Ricevitore Postale ritornerà direttamente all'Agenzia corredato della sua firma e del Bollo dell'Ufficio, appena eseguito il pagamento all'avente diritto.

Art. 25°

ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA' DI CREDITORI

Le Ricevitorie accertano l'identità dei creditori nei modi e colle forme prescritte dal Regolamento generale intorno al servizio postale e non possono essere tenute ad eseguire operazioni per le quali si richiedono speciali indagini e formalità.

Art. 26°

QUIETANZE SU FOGLI A PARTE

Le quietanze dei percipienti non possono essere fatte in fogli a parte, salvo espressa disposizione in contrario da parte dell'Istituto.

Art. 27°

CASI DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il pagamento delle somme dovute agli assicurati viene sospeso nel caso di irregolarità della quietanza o di mancanza di fondi. Tale sospensione dura pel tempo necessario a far mettere in regola il titolo o procurarsi i fondi occorrenti, sempre nel limite di cui all'articolo 2°.

Art. 28°

ATTI DI PROCURA - CESSIONE - SEQUESTRI - PIGNORAMENTI
OD OPPOSIZIONI

Gli atti di procura, di cessione, di sequestro di pignoramento o di opposizione riguardanti pagamenti per conto dell'Istituto, sono comunicati dalle Ricevitorie all'Agente dell'Istituto stesso a mezzo della rispettiva Direzione Provinciale ed importano da parte della Posta, la sospensione del pagamento, fino a quando l'Agente non abbia dato tassative disposizioni al riguardo, sempre pel tramite della Direzione.

Art. 29°

CONTEGGIO DEI TITOLI PAGATI PER CONTO DELLO ISTITUTO.
RIMBORSO DI ESSI DA PARTE DEGLI AGENTI GENERALI. EVEN-
TUALI CONTESTAZIONI

I titoli pagati per conto dell'Istituto sono dalle Ricevitorie bollati col timbro a calendario e con quello colla dicitura "Pagato", e vengono compresi come carte contabili nel primo versamento da eseguirsi alla Cassa Provinciale.

I Cassieri alla loro volta trasmettono insieme alle altre carte contabili, le quietanze dell'Istituto alla Ragioneria Provinciale, la quale compila di queste ultime apposito elenco in doppio esemplare, uno dei quali trasmette all'Agenzia Generale dell'Istituto chiedendone il rimborso.

Appena ricevuto l'elenco di cui sopra l'Agente versa alla Cassa Provinciale delle Poste la corrispondente somma, ritirando contemporaneamente i titoli pagati.

Qualsiasi contestazione riflettente la regolarità delle firme apposte per quietanza sui titoli, deve essere fatta per lettera alla Direzione Provinciale nel più breve tempo possibile e non mai dopo trascorso un anno dal momento in cui ne è stato ordinato il pagamento alla Posta.

Art. 30°

QUIETANZE NON PAGATE

Le quietanze che per qualsiasi motivo non siano state pagate ai creditori entro il termine di 15 giorni dal loro arrivo alla Ricevitoria Postale, sono restituite con foglio esplicativo all'Agencia Generale dell'Istituto pel tramite della Direzione Provinciale.

Art. 31°

DUPLICAZIONE DELLE QUIETANZE

Nessun duplicato di quietanza da pagarsi alla Posta puo' essere emesso, se prima non sia stato accertato che il titolo originale non fu pagato all'avente diritto.

Art. 32°

RESPONSABILITA' DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Qualora dal fatto di un Agente Generale dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni derivi danno all'Amministrazione delle Poste, l'Istituto terrà indenne l'Amministrazione medesima, salvo rivalsa, come di diritto; verso l'Agente Generale.

TITOLO III°

PRODUZIONE DEGLI AFFARI

Art. 33°

CATEGORIE DI RICEVITORI AUTORIZZATI A PRODURRE AFFARI

I Ricevitori Postali designati per la produzione a termini dell'Art. 8 del Regolamento si dividono in due categorie:

Cat. A) Ricevitori di località dove non esistono Agenti Locali dell'Istituto Nazionale

Cat. B) Ricevitori di località dove esistono Agenti Locali dell'Istituto Nazionale.

I Ricevitori di ambedue le categorie invieranno a mezzo delle loro Direzioni Provinciali un cenno di adesione all'Agente Generale della Provincia per essere registrati come produttori.

Art. 34°

PROVVIGIONE CONCESSA AI RICEVITORI POSTALI

I Ricevitori Postali di ambedue le categorie hanno diritto a percepire le provvigioni stabilite dall'unita tabella per tutti gli affari da essi procurati e perfezionati. La Direzione Generale si riserva di concedere ai più attivi produttori al termine di ogni esercizio

annuale una determinata sopraprovvigione di premio.

Le percentuali di provvigione così stabilite non possono subire diminuzione alcuna anche quando per la conclusione degli affari occorra l'intervento e la cooperazione degli Agenti Generali e locali e degli Agenti produttori professionisti all'uopo incaricati.

Art. 35°

PROVVISTA DI STAMPATI. ISTRUZIONI PER LA PROPAGANDA.
VIGILANZA SUGLI UFFICI POSTALI

A cura dell'Agente Generale della Provincia i Ricevitori Postali di ambedue le categorie sono provvisti di tutto il materiale e di tutte le istruzioni per la propaganda e per la trattazione degli affari di assicurazione

Il lavoro di produzione dei Ricevitori Postali viene sorvegliato dalla Direzione Generale dell'Istituto a mezzo dei suoi Ispettori.

Art. 36°

REDAZIONE DELLE PROPOSTE

I Ricevitori Postali di ambedue le categorie dopo le trattative preliminari, redigono le proposte di assicurazione apponendovi la propria firma ed il bollo della Ricevitoria.

Art. 37°

ATTRIBUZIONI DEI RICEVITORI DELLA CATEGORIA A)

I Ricevitori Postali della Categoria A) provvedono, secondo le istruzioni ricevute dall'Agente Generale, alla visita medica fiduciaria dell'assicurando e alla compilazione del rapporto confidenziale debitamente firmato. Dopo di chè rimettono proposta, rapporto medico fiduciario e rapporto confidenziale all'Agente Generale.

Art. 38°

ATTRIBUZIONI DEI RICEVITORI DELLA CATEGORIA B)

I Ricevitori Postali della Categoria B) consegnano la proposta di assicurazione completa e firmata all'Agente Locale dell'Istituto: e questi provvede alle ulteriori pratiche.

In casi speciali, e per autorizzazione singola dell'Agente Generale possono anche i Ricevitori della Categoria B) rimettere la proposta direttamente all'Agente Generale attenendone le istruzioni per le ulteriori pratiche.

Art. 39°

PERFEZIONAMENTO DELLE POLIZZE DA PARTE DEI RICEVITORI
DELLA CATEGORIA A)

Per il perfezionamento delle polizze corrispondenti alle proposte assunte, i Ricevitori Postali della Categoria A) ricevono le polizze dall'Agente Generale e provvedono ad ottenere la firma dell'assicurando e ad incassare la relativa prima rata di premio cogli accessori. Dopo di chè rimettono all'Agente Generale, la polizza firmata e l'importo depurato dalla percentuale di provvigione liquidata dall'Agente Generale a termini della qui unita tabella.

Art. 40°

PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI STIPULATI A MEZZO DEI RICEVITORI DELLA CATEGORIA B)

In via normale i Ricevitori della Categoria B) non si occupano del perfezionamento della polizza: ma avvenuto il perfezionamento a cura dell'Agente Locale ricevono o direttamente dall'Agente Generale o pel tramite dell'Agente Locale la liquidazione della provvigione loro spettante a termini della tabella qui unita.

I detti Ricevitori possono però in casi speciali essere incaricati dall'Agente Generale di provvedere anche alle operazioni di perfezionamento di date polizze colle modalità di cui nel precedente articolo.

Art. 41°

SPESE PER LA CORRISPONDENZA E PER L'INVIO DELLE
SOMME

Sono a carico dei Ricevitori tutte le spese della loro corrispondenza cogli organi dell'Istituto e quelle per l'invio dei documenti e delle somme riscosse.

Art. 42°

PAGAMENTO DELLE PROVVISORIE

Per le rate di premio di primo anno successivo alla rata di perfezionamento (nel caso di frazionamento del premio, semestrale, trimestrale o mensile):

- 1) - I Ricevitori della Categoria A) provvedono alla riscossione delle rate di premio di primo anno successive alla rata di perfezionamento con le norme stabilite dal Titolo I° (Servizio riscossioni) e ricevono poi dall'Agente Generale le provvigioni maturatesi in seguito agli incassi suddetti.
- 2) - I Ricevitori della Categoria B) ricevono dall'Agente Generale direttamente o pel tramite dell'Agente Locale le provvigioni loro spettanti per l'incasso delle rate di premio di primo anno successive alla prima.

Art. 43°

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
POSTALE

L'Amministrazione Postale non ha alcuna ingerenza nel servizio di produzione degli affari per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e non assume al riguardo responsabilità alcuna per l'operato dei suoi Agenti.

PROVVIGIONI DA CORRISPONDERSI AGLI AGENTI AUTORIZZATI
PER LEGGE SUL PREMIO DI PRIMO ANNO

Vita Intera p. Vit.	20 %
" " 30 pr.	20 %
" " 25 "	16 %
" " 20 "	13 %
" " 15 "	10 %

Mista 25 anni	20 %
" 20 "	16 %
" 15 "	13 %
" 10 "	10 %
"	

Ter. Fis. 25 anni	18 %
" " 20 "	15 %
" " 15 "	13 %
" " 10 "	10 %

Renàite Vitalizie Immediate

0,80 % sul capitale versato sino a L. 30.000 di capitale

0,60 % sull'eccedente di L. 30.000 sino a Lire 100.000 del capitale

0,50 % sull'eccedente oltre le L. 100.000 del capitale.

Incajso premi

3



Roma, 24 Aprile 1913

ECCELLENZA,

Norme relative
alla collaborazione
degli Uffici Postali

Con richiamo alla precedente mia lettera del 27 marzo u.s. N. 1162, mi onoro riferire all'E.V. che la Commissione nominata dall'E.V. d'accordo con S.E. il Ministro delle Poste e dei Telegrafi per lo studio delle norme relative alla collaborazione degli Uffici Postali ha ultimato i suoi lavori, il cui risultato ha racchiuso nell'unito schema di norme riflettenti i servizi di riscossione, di pagamenti, e di produzione di affari, da affidarsi alle Ricevitorie Postali ed ai loro titolari, accompagnandolo con la pure alligata relazione, che ne illustra i criteri essenziali.

Questa Direzione Generale consente in massima nei criteri medesimi, e da parte sua ritiene che le concretate norme possano essere approvate, salvo alcune modificazioni, che crede opportuno di proporre come in appresso:

A S.E. il MINISTRO per
l'Agricoltura, l'Industria
ed il Commercio



TITOLO I°

Art. 1

Atteso che le quietanze di premi possono essere anche direttamente inviate dalla Direzione Generale dell'Istituto, conviene aggiungere al primo comma, dopo le parole "sono spedite", queste altre "dalla Direzione Generale dell'Istituto"e".

Art. 3 e 4

Le intestazioni di detti due articoli si equivalgono, ed essi si integrano a vicenda; sembra quindi opportuno raggruppare i medesimi in un solo articolo, lasciando sussistere l'epigrafe del testo. L'art. 4 diventerebbe un semplice capoverso dell'articolo 3 senza alcuna altra variante.

Art. 8

Con la disposizione contenuta in questo articolo si verrebbe a privare l'assicurato anche del beneficio di versare l'importo dei premi senza spesa di vaglia postale, tosto che fosse trascorso il periodo di giacenza della quietanza presso la Ricevitoria Postale.

Ritengo assai dubbio che per questo solo fatto si possa togliere all'assicurato tale vantaggio, consentitogli dalla legge e dal Regolamento, tanto più che quest'ultimo, all'Art. 21, contiene già una sanzione a ca-

rico dell'assicurato ritardatario e cioè la perdita dell'abbuono dell'1 % sull'ammontare del premio.

Comunque non parrebbe conveniente stabilire esplicitamente questo maggior aggravio e quindi si propone la soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo, che comincia con le parole "ed ove lo stesso voglia".

Art. 11

Analogamente al rilievo fatto per l'Art. 1, introdurre nel secondo comma dopo la parola "destinatario" l'inciso "la Direzione Generale o".

Art. 13

Nell'epigrafe di tale articolo può essere soppressa la parola "cinquinale" e nel testo dello stesso articolo parrebbe opportuno sostituire alla espressione "cinquinalmente" quest'altra "ogni cinque giorni".

Art. 17

Ricorrono per quest'articolo le stesse considerazioni accennate nei riguardi del precedente art. 8. Trattandosi qui di quietanze rinnovate col carico degli interessi di mora ed accessori, sembra conveniente non privare l'assicurato del vantaggio della esenzione da spese postali per il pagamento del premio.

Tale articolo, ove non si ritenesse meglio soppri-

merlo, dovrebbe pertanto andare rettificato nel senso di accordare invece il negato beneficio, avvertendo inoltre, in analogia a quanto si è osservato per gli articoli 1 e 11, che alle parole "Ricevitorie Postali" converrebbe in ogni modo far seguire il nuovo inciso "dalla Direzione Generale o".

Art. 18

Se ne propone la soppressione, in quanto che di fronte alla generica esenzione consentita dall'Art. 11 della Legge, non si può fare distinzione tra la rata di perfezionamento e le ulteriori rate di premi.

TITOLO II°

Art. 23

Tenuto conto che può anche verificarsi che le predisposte quietanze delle somme spettanti ad assicurati siano direttamente inviate dalla Direzione Generale dell'Istituto, il primo comma di questo articolo dovrebbe essere completato come segue, con la sostituzione inoltre della parola più propria "contrassegnate" a quella ivi usata "autentiche". Il nuovo testo suonerebbe pertanto così:

"Le quietanze di pagamento sono predisposte in ogni loro parte e contrassegnate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e rimesse direttamente o a mezzo dell'Istituto in piego raccomandato, accompagnato da ap-

"posito elenco descrittivo, firmato dal Capo dell'Ufficio di Contabilità o dall'Agente stesso, alla Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi del "luogo".

Art. 26

Invece di dire:

"Le quietanze dei percipienti non possono essere fatte
"in fogli a parte"

dovrebbe usarsi la formula più chiara e precisa:

"Le quietanze dei percipienti non possono essere redatte su foglio diverso da quello inviato dall'Istituto Nazionale"

Art. 29

Per maggior esattezza, e a scanso di equivoco, al secondo comma di questo articolo, dove si parla di "quietanze dell'Istituto" conviene dire invece "quietanze sottoscritte dai creditori percipienti", ed in appresso dopo il verbo "trasmette" sarà bene aggiungere le parole "alla Direzione Generale o".

Art. 30

All'epigrafe dell'articolo "QUIETANZE NON PAGATE", in cui potrebbesi ravvisare una contraddizione in termini, sembra potersi sostituire quest'altra "PAGAMENTI DISPOSTI E NON ESEGUITI".

Il testo poi dell'articolo dovrebbe andare così rettificato nella forma:

"Quando il pagamento non sia eseguito nel termine di 15 giorni dal loro arrivo alla Ricevitoria Postale, le formule di quietanza devono essere restituite con foglio esplicativo dalla stessa Ricevitoria alla Direzione Generale o all'Agenzia Generale dell'Istituto per tramite della Direzione Provinciale delle Poste".

TITOLO III°

Art. 33

All'ultimo capoverso di tale articolo alla frase "un cenno di adesione" sembra meglio sostituire quest'altro "la loro adesione".

Art. 41

Analogamente alla osservazione fatta all'Art. 18 si ritiene che quanto è stabilito dal presente articolo circa l'accollo ai Ricevitori Postali delle spese per l'invio delle somme riscosse, contrasti con la generica

disposizione di esenzione sancita dall'art. 11 della Legge; dovrebbe quindi l'articolo in esame essere modificato di conseguenza.

L'On. Commissione nella relazione illustrativa delle norme da essa proposte ha espresso l'avviso che le medesime dovrebbero assumere la forma di disposizioni regolamentari.

Ora, qualunque possa essere la determinazione che al riguardo l'E.V. crederà di adottare di concerto col Ministro delle Poste e dei Telegrafi, questa Direzione Generale si permette di far presente la grande convenienza della pronta applicazione di tali norme, da cui non lievi vantaggi deriveranno ed all'Istituto ed ai suoi assicurati.

Pertanto si rivolge viva preghiera all'E.V., perchè voglia compiacersi procurare che, non appena approvate le norme di cui trattasi, e previi gli opportuni accordi col Ministero delle Poste, esse vengano subito diramate per la loro immediata attuazione agli uffici interessati, sotto forma di istruzioni di servizio, sia pure con carattere provvisorio.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato: C. Tocci

